



# COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**N. 22 Reg. DEL 27 MARZO 2019**

**OGGETTO:** ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004: UTILIZZAZIONE ING. BASILIO SANSEVERINO – (1 APRILE 2019 – 30 APRILE 2019). DIRETTIVE.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **MARZO** dalle **ore 17,30** alle **ore 17,45** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze,

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

- ◆ Con la partecipazione ed assistenza del Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.
- Visto il D.P. N. 516/GAB del 28 febbraio 2019;
- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 43** del 27 marzo 2019;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

### DELIBERA

Per i motivi meglio descritti nell'allegata proposta che devono intendersi riportati e trascritti:

- 1) **Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) **Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.**



# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO AREA AMMINISTRATIVA N° <u>14</u> /2019  Del 27.03.2019	Il Responsabile del Servizio Gestione del Personale <i>Maria Galati</i> 		
PROPOSTA REGISTRO GENERALE N° <u>13</u> /2019 Del <u>27.03.2019</u>	Longi, 27.03.2019		

**OGGETTO: ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004: UTILIZZAZIONE ING. BASILIO SANSEVERINO – (1 APRILE 2019 – 30 APRILE 2019).  
- DIRETTIVE -**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, resi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.

**AREA AMMINISTRATIVA: PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - PARERE FAVOREVOLE.**

Longi, 27 MARZO 2019

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
*Rag. Alfredo Piddà*





## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

### PREMESSO:

- **che**, nell'attuale dotazione organica del Comune di Longi non risultano Figure Professionali di **"SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI – CAT. D"**, al fine di poterle adibire ad attività nel campo dei lavori pubblici e dell'urbanistica, riferite alle discipline d'ingegneria, provvedendo, qualora occorra, alle progettazioni d'opere che richiedono approfondita e specifica conoscenza tecnico - scientifica, nonché un'alta preparazione professionale;
- **Che con** nota prot. n. 1768 del 26 marzo 2019 il Responsabile dell'Area Tecnica, elenca una serie di progetti in corso d'opera nei quali l'Ing. Basilio Sanseverino Cat. D3, espletava attività professionale necessaria e pertanto insostituibile in fase di programmazione ed esecuzione di tali progetti e che, di conseguenza, alla luce di tali considerazioni richiede la prosecuzione e l'utilizzazione dello stesso dipendente;
- **che** risulta necessario ed infungibile per l'Ente in fase di esecuzione di determinati lavori pubblici avvalersi dell'attività di una Figura Professionale di **"SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI – CAT. D"**;

### Considerato che:

- questo Comune, con nota prot. n. 1013 del 19 febbraio 2019, ha richiesto al Comune di Alcara Li Fusi l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente Ing. Basilio Sanseverino - categoria D3 per svolgere orario aggiuntivo (N. 10 ORE) ai sensi dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004;
- il Comune di Alcara Li Fusi con nota prot. n. 1469 del 21.02.2019 acclarata in data 22.02.2019 al n. 1032 del protocollo generale di questo Ente, ha autorizzato il proprio dipendente Ing. Basilio Sanseverino - categoria D3 a svolgere orario aggiuntivo (n. 10 ore settimanali) presso questo Comune, ai sensi dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004;

**Dato atto che** le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie ed umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro reso su più Enti che all'uopo regolano il proprio fabbisogno lavorativo;

### Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, che dispone *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 53 e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime: *"L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito la suddetta interpretazione prevedendo la possibilità che *"gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"*;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n.34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in base al quale *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali"*;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia, che conferma la vigenza della suddetta normativa precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.



**Considerato**, inoltre, che:

- con lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco;
- qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:
  - a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
  - b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
  - c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;
- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali.

**Evidenziato che:**

- il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Alcara Li Fusi e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest'ultimo;
- l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall'art. 3 del D.Lgs n. 66/2003 e ss.mm.ii. fermo restando che presso il Comune di Alcara Li Fusi dovrà essere rispettato l'orario di lavoro previsto nell'ente;
- **il dipendente Ing. Basilio Sanseverino presterà servizio presso il comune di Longi, per n. 10 ore settimanali** nei giorni che saranno formalmente concordati;
- **il presente atto sarà valido fino al 30.04.2019;**
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito;
- le ferie, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando le previsioni del CCNL tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- per il servizio prestato a favore del Comune di Longi spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la cat. D3. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (Irap) per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Longi, saranno corrisposti e versati direttamente dal Comune di Longi. Al dipendente, se e in quanto dovuti, potranno essere corrisposti eventuali trattamenti accessori ai sensi e per gli effetti della vigente normativa;
- la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva è a carico del Comune di Longi;

**Rilevato** che l'esigenza di avvalersi dell'attività di una Figura Professionale di Ingegnere "**SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI – CAT. D**" risulta necessaria ed infungibile per l'Ente in fase di esecuzione di determinati lavori pubblici;

**Vista**, in particolare, la Deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG con la quale la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

*"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento".*





**DATO ATTO**, inoltre, con specifico riferimento al dettato della Sezione delle autonomie della Corte dei conti con Deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG:

- che nel triennio 2007-2009 questo ente, per effettive e comprovate esigenze di servizio, ha dovuto fare ricorso a tipologie contrattuali di “tipo flessibile”, sostenendo una spesa complessiva pari ad €. 49.767,00 (media annua €. 16.589,00);
- che nell’anno 2009, in considerazione delle giuste politiche intraprese, volte al contenimento della spesa pubblica in un settore rilevante quale quello del personale, ha sostenuto una spesa per importi così modesti, inidonei a costituire (oggi!) un ragionevole parametro assunzionale;
- che, nell’appena trascorso esercizio finanziario (annualità 2018), al fine di far fronte a servizi ritenuti essenziali, la spesa sostenuta dall’ente è risultata pari a circa €. 14.256,00 (cifra inferiore a quella rispondente alla media del triennio 2007-2009 €. 16.589,00);

**Rilevato**, altresì, che al fine della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., dovendo costituire un ragionevole parametro assunzionale, lo determina in complessivi €. 14.256,00, rispondente alla spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento;

Tutto ciò premesso e considerato,

### **PROPONE**

1. **Di dare atto** che, al fine della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e ss.mm.ii., dovendo costituire un ragionevole parametro assunzionale, lo si determina in complessivi €. 14.256,00, rispondente alla spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento.
2. **Di utilizzare** il dipendente a tempo pieno del comune di Alcara Li Fusi **Ing. Basilio Sanseverino** - categoria D3, con il profilo professionale di Istruttore tecnico, per prestare attività **lavorativa aggiuntiva** in favore del Comune di Longi che deve fare fronte a precise e puntuali esigenze organizzative dell’ufficio tecnico, in conformità dell’art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, dal **01.04.2019 al 30.04.2019 per n. 10 ore settimanali**.
3. **Di dare atto** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Longi sarà a carico del comune medesimo.
4. **Di procedere** alla prenotazione dell’impegno della complessiva somma di € **817,00** che risulta così ripartita:
  - quanto ad € **604,00** *quale compenso*, sul **capitolo n. 10160103** –avente per oggetto “**Ufficio Tecnico – Retribuzioni Personale**” - esercizio finanziario 2019;
  - quanto ad € **161,00**, *per oneri previdenziali*, sul **capitolo n. 10160105** –avente per oggetto “**Ufficio Tecnico–Oneri Previdenziali**” - esercizio finanziario 2019;
  - quanto ad € **52,00**, per IRAP, sul **capitolo n. 10180704** –avente per oggetto “**Altri Servizi Generali – IRAP**” - esercizio finanziario 2019.
5. **Di demandare** al Responsabile dell’Area Amministrativa, al Responsabile dell’Area Tecnica e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ognuno per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti consequenziali.
6. **Di trasmettere** il presente atto al Comune di Alcara li Fusi ed al dipendente ing. Basilio Sanseverino.
7. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi, li 27/3/19



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Pidalà Gabriella)

G. Pidalà

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2019.

<b>Capitolo n. 10160103</b> BILANCIO 2019	Impegno n. <u>104</u> /2019	€ 604,00
<b>Capitolo n. 10160105</b> BILANCIO 2019	Impegno n. <u>105</u> /2019	€ 161,00
<b>Capitolo n. 10180704</b> BILANCIO 2019	Impegno n. <u>106</u> /2019	€ 52,00

Longi, li 27/3/19



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Pidalà Gabriella.)

G. Pidalà

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li 27/3/19



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Pidalà Gabriella)

G. Pidalà

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 22**  
**DEL 27.03.2019**  
**DALLE ORE 17,30 - ALLE ORE 17,15.**



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Dott. Antonio Garofalo*

Il Segretario Comunale

*Dott. Enrico Spallino*

\*\*\*\*\*  
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 27.03.2019 - Il Segretario Comunale - *Dott. Enrico Spallino*

\*\*\*\*\*  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale - *Dott. Enrico Spallino*

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a far data dal 28.03.2019

Longi, li 27.03.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Enrico Spallino*

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

*Alfredo Pidalà*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Longi, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Enrico Spallino*